



E.R.S.U. – Messina

OGGETTO Incarico all'ing. Matteo Bottari di perito di parte in rappresentanza degli interessi e delle ragioni dell'E.R.S.U. di Messina nella controversia con Gemeaz Elior.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che l'Ente stipulava un contratto d'appalto Rep. n. 202 del 05.12.2001 con la Cooperativa La Cascina Soc. Coop. a.r.l. per la gestione del servizio ristorazione per un periodo di 9 anni;
- DATO ATTO** che la società GEMEAZ ELIOR di Milano, già GEMEAZ CUSIN S.p.a. subentrata alla ZILCH Ristorazione a sua volta subentrata alla già citata La Cascina Soc. Coop. eredita nella sua interezza e totalità ogni obbligo o adempimento previsto nel su citato contratto;
- DATO ATTO** altresì, che la naturale scadenza contrattuale prevista l'8 gennaio 2011, con Deliberazione del C.d.A. del 22.12.2010 è stata prorogata di un anno;
- RESO NOTO** che scaduto il contratto, l'E.R.S.U. che in ossequio alle disposizioni contrattuali aveva anticipato per conto della GEMEAZ ELIOR di Milano il pagamento di utenze, TARSU e manutenzioni ordinarie, chiedeva la restituzione delle somme stesse;
- ACCERTATO** in relazione alle utenze, che i contatori delle strutture ERSU misuravano indistintamente oltre i consumi delle mense quelli relativi alle residenze universitarie e, quelli degli uffici amministrativi, seppure per un periodo limitato,
- ATTESO** che per quanto riportato al precedente punto questo ERSU ha ritenuto di operare una detrazione "presuntiva" dei consumi da attribuire all'Ente;
- PRESO ATTO** che la GEMEAZ ELIOR contestava i parametri valutativi adottati e chiedeva (con note datate 23/11/2012, 30/11/2012, 12/02/2014, 17/03/2014), lo svincolo della cauzione relativa alla Fidejussione a garanzia del contratto;
- PRESO ATTO** altresì, che a fronte di tale controversia veniva richiesto con nota n. 6076 del 18/06/2013 apposito parere ed eventuale patrocinio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
- ATTESO** che l'Avvocatura Distrettuale, pur consigliando l'escussione della polizza fidejussoria, indicava quale alternativa la percorribilità della soluzione transattiva;
- ATTESO** altresì, che l'Ente ha ritenuto di privilegiare la composizione bonaria onde evitare le lungaggini e i costi di eventuali future azioni legali;
- VALUTATO** che l'inadeguatezza dell'offerta GEMEAZ pari ad € 250.000,00 a fronte di un importo stimato presuntivamente in € 440.000,00 circa (importo determinato dalla differenza tra € 779.440,91 somme anticipate dall'Ente per il pagamento delle utenze e € 339.440,91 somma totale delle fatture Gemeaz non corrisposte), non ha permesso sin qui una conclusione positiva della transazione;
- RITENUTO** pertanto, di dover dare incarico ad un perito di parte di elevate qualità tecniche e professionali di elaborare una circostanziata perizia tecnica con relativo computo degli importi da addebitare alla GEMEAZ ELIOR di Milano;



CONSIDERATO che non trovandosi all'interno dell'Ente una figura che possenga le capacità professionali atte a svolgere tale mansione, è stato individuato nell'ambito dei professionisti di fiducia di questo ERSU per vie brevi, l'ingegnere Matteo Bottari, che avendo curato la progettazione di buona parte degli impianti delle strutture dell'Ente, risulta essere il professionista più idoneo a svolgere il mandato di che trattasi;

PRESO ATTO che l'ing. Bottari ha esitato positivamente la proposta di questo E.R.S.U., per un corrispettivo di Euro 4.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali ed un incentivo pari al 10% - sino ad un tetto max di € 10.000,00 – per le somme recuperate eventualmente eccedenti a € 250.000,00, già offerti dalla GEMEAZ;

STABILITO inoltre, che l'ERSU preventivamente informato, sosterrà i costi per gli interventi che il suddetto perito riterrà opportuno porre in essere, al fine di sanare le cause che hanno originato gli attuali contrasti;

EVIDENZIATO che, con nota prot. n. 95305 del 19.12.2014, il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha autorizzato, dietro richiesta di questo E.R.S.U., la gestione provvisoria sino alla data del 30 Aprile 2015;

EVIDENZIATO altresì, che la presente spesa è necessaria ed urgente, atteso che l'incarico al professionista è da conferire a tutela degli interessi dell'Ente;

RILEVATO che nella fattispecie trattandosi di spese non frazionabili, viene meno il limite dei dodicesimi imposto in regime di Gestione Provvisoria;

VERIFICATO che l'ingegnere Matteo Bottari risulta iscritto all'Albo degli Ingegneri di Messina categoria A n. 928;

RITENUTO di poter approvare l'allegato schema di Disciplinare per la regolamentazione dell'incarico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che definisce le modalità attuative dello stesso;

ACCERTATA la capienza da parte del competente ufficio Contabilità sul Cap. 156 della Gestione Provvisoria 2015;

VISTA la Legge Regionale 10/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 20/2002;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- di affidare all'ing. **Matteo BOTTARI**, avente Studio tecnico in via Giuseppe La Farina 97, l'incarico di perito di parte dell'E.R.S.U. ai fini di elaborare una perizia tecnica con relativo computo delle somme da addebitare alla GEMEAZ ELIOR di Milano in virtù della transazione in atto con la sopracitata società;
- di riconoscere all'ingegnere *Matteo Bottari*, un corrispettivo di Euro 4.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali ed un incentivo pari al 10% - sino ad un tetto max di € 10.000,00 – per le somme recuperate eventualmente eccedenti i 250.000,00 euro, già offerti dalla GEMEAZ;
- di supportare i costi per gli interventi che il suddetto perito riterrà opportuno porre in essere, al fine di sanare le cause che hanno originato gli attuali contrasti
- di approvare lo schema di Disciplinare per la regolamentazione dell'incarico, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- impegnare la somma complessiva di € 14.500,00 oltre imposte e spese sul **Cap. 156** della Gestione Provvisoria 2015;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere a favore del professionista regolare mandato di pagamento secondo le modalità che saranno indicate nel Disciplinare a presentazione di regolari fatture e della documentazione richiesta

Messina, 25 FEB. 2015

Accertata la capienza
Cap. N° 156 Imposta N° 175
La Ragioneria

IL DIRETTORE
(Francesca Ruggeri)

**E.R.S.U. – Messina****SCHEMA - DISCIPLINARE CONFERIMENTO INCARICO DI PERITO DI PARTE
IN RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI E DELLE RAGIONI DELL'E.R.S.U. DI MESSINA.**

L'anno _____ (_____), il giorno _____ (____) del mese di _____ in Messina, presso la sede dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,

TRA

L'E.R.S.U. di Messina, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina, di seguito denominato "E.R.S.U.", con sede in Messina in via Ghibellina n. 146, C.F. 80004290831, P.IVA 00540310836, rappresentato dal Direttore _____ che interviene nel presente atto in forza della _____ n. ____ del _____,

E

Il _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____, C.F. _____, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina la n. _____, di seguito denominato "Professionista".

PREMESSO**OMISSIS****SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1**

L'E.R.S.U. conferisce al professionista l'incarico di perito di parte in rappresentanza degli interessi e delle ragioni dell'E.R.S.U. di Messina, nella composizione bonaria che l'Ente intende perseguire nei confronti della _____ di _____.

Art. 2

L'incarico viene conferito a norma dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (modificato dalla legge di conversione del DL. 70/2011, legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13.07.2011) trattandosi di servizi di importo inferiore a quarantamila euro per i quali è consentito l'affidamento diretto.

L'incarico si configura come una prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del c.c.

Lo stesso deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma e libertà professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con l'E.R.S.U. né di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Professionista svolgerà l'incarico senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività, in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa, negli orari e con i tempi che andrà autonomamente a determinare, avute presenti le necessità e gli orari delle strutture dell'E.R.S.U. alle quali dedica le proprie prestazioni professionali.

Egli si impegna, inoltre, a garantire la propria presenza ogni qualvolta ciò risulta indispensabile per il corretto espletamento dell'incarico.

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme di cui al Titolo III, Libro V del Codice Civile.

Art. 3

L'Ente si riserva di verificare l'operato del Professionista e interrompere il rapporto qualora riscontrasse il mancato svolgimento dell'incarico di che trattasi dandone avviso al medesimo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con strumenti di trasmissione telematica previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Qualora il Professionista intendesse rinunciare all'impegno sottoscritto in via anticipata rispetto alla scadenza, sarà tenuto ad osservare un periodo di preavviso di quindici giorni e a darne comunicazione tramite lettera raccomandata

Art. 4

- L'incarico al professionista comprende:
 - lo studio degli atti riferiti al contenzioso;
 - le visite dei luoghi e degli strumenti necessari per eventuali rilevazioni e rappresentazioni grafiche eventuali;
 - eventuali richieste o accessi presso enti pubblici e privati (es.: Enel, università etc.);
 - incontri con il legale e/o la parte, la partecipazione alle operazioni peritali;
 - la redazione della relazione di consulenza tecnica di parte.
- Il committente si impegna a fornire la documentazione completa e quant'altro necessario per consentire al professionista di espletare adeguatamente la consulenza tecnica di parte e di redigere la relativa relazione entro e non oltre il _____.
- Eventuali spese straordinarie o oneri supplementari (es. spese per nolo ed utilizzo attrezzature speciali, misure e/o prove di laboratorio, consulenze specialistiche, sondaggi, trasferte, ecc.) saranno sostenute direttamente dal committente oppure, previo accordo, saranno anticipate dal professionista ed esposte a piè di lista.

Art. 5

L'onorario per la prestazione sopra descritta, per lo studio e gli adempimenti tecnici, nonché per gli oneri e le spese organizzative e funzionali occorrenti per l'espletamento dell'incarico di cui all'art. 1 del presente Disciplinare viene fissato per tutta la durata dell'incarico in complessivi € _____.

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui sopra null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui all'art. 1 del presente Disciplinare.

L'importo di cui sopra comprende eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante al Professionista incaricato, il quale nulla potrà pretendere né nel corso del rapporto di lavoro né a seguito della sua estinzione per nessuna ragione o causale estranea alla prestazione d'opera intellettuale.

Art. 6

Le somme per onorario per lo studio e la redazione degli adempimenti di cui al presente Disciplinare verranno corrisposte al Professionista a presentazione di regolari fatture corredate da apposite relazioni di rendicontazione delle attività svolte e della documentazione che si renderà necessaria.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, prima della presentazione degli adempimenti, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese salvo eventuale rivalsa dell'E.R.S.U. per i danni provocati. Ove il recesso dall'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi sarà corrisposto al Professionista l'importo dovuto limitatamente agli adempimenti svolti, il tutto senza maggiorazione per l'incarico parziale.

Art. 7

Il lavoro prodotto rimarrà di proprietà dell'Ente, il quale potrà a suo giudizio insindacabile darvi o meno esecuzione, ovvero introdurre modifiche o altro nel modo e con i mezzi che saranno ritenuti più opportuni senza che il Professionista possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 8

La sottoscrizione del presente Disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del relativo conferimento.

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente Disciplinare e per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. – codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati sarà effettuato dall'E.R.S.U. nei limiti necessari a perseguire le sopracitate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il presente atto, in duplice originale, da tenere agli atti dell'E.R.S.U. e del Professionista, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

IL PROFESSIONISTA

(_____)

IL DIRETTORE

(_____)

